

dossier

XIX Legislatura

16 giugno 2026

Detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti

A.C. 2961



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 627/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it – ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Progetti di legge n. 546/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0097b

INDICE

SCHEDA DI LETTURA

- Articolo 1, comma 1, capoverso “Art. 94-ter” (*Introduzione della misura alternativa della detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti o alcolodipendenti*).....5
- Articolo 1, comma 1, capoverso “Art. 94-quater” (*Definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcolodipendenti*).....10
- Articolo 2 (*Definizione delle mansioni dell’ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza*)16
- Articolo 3 (*Modifiche al codice di procedura penale*).....17
- Articolo 4 (*Disposizioni transitorie*)22
- Articolo 5 (*Abrogazione*).....24
- Articolo 6 (*Disposizioni finanziarie*).....25

Schede di lettura

Articolo 1, comma 1, capoverso “Art. 94-ter”
(Introduzione della misura alternativa della detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti o alcolodipendenti)

L’**articolo 1** introduce nel TU stupefacenti i due nuovi articoli 94-ter e 94-quater, rispettivamente in materia di **detenzione domiciliare** e di **definizione anticipata del processo** con riguardo alle persone tossicodipendenti o alcolodipendenti.

L’**articolo 94-ter** del Testo Unico stupefacenti, introdotto dall’articolo 1 del disegno di legge come modificato nel corso dell’esame presso il Senato, delinea una **nuova misura alternativa di detenzione domiciliare** specificamente rivolta a soggetti affetti da tossicodipendenza o alcolodipendenza.

L’istituto in esame è delineato sul “modello” dell’art. 94 TU stupefacenti che disciplina l’affidamento “terapeutico” per i tossicodipendenti e per gli alcolodipendenti. Si devono quindi considerare validi, anche con riguardo al nuovo istituto, gli orientamenti della **giurisprudenza sull’inquadramento del reo come tossicodipendente o alcolodipendente**. In primo luogo, secondo la giurisprudenza prevalente, è da escludere che possa qualificarsi come tossicodipendenza o come alcolodipendenza “l’assunzione saltuaria di sostanze stupefacenti, che non dia luogo ad un consumo abituale, o almeno continuativo, idoneo a consolidare la condizione di dipendenze” (**Cass. Pen., sentenza 5 novembre 2018, n. 317**). In secondo luogo, differenti orientamenti giurisprudenziali si riscontrano invece con riguardo alla distinzione fra **tossicodipendenza e consumo abituale di sostanze**. Sul punto, secondo un primo orientamento, “ai fini dell’affidamento cosiddetto terapeutico non rileva la distinzione tra stato di dipendenza ed uso abituale o continuativo di stupefacenti in quanto le due nozioni si inquadrano nella categoria generale dei disturbi da dipendenza e correlati all’uso di sostanze all’interno della quale devono essere distinti per grado: disturbi lievi moderati e gravi (**Cass. Pen., sentenza 7 aprile 2016, n. 14008**)”. Tale orientamento recepisce l’evoluzione scientifica, così come cristallizzata nel passaggio tra la IV e la V edizione del Manuale diagnostico dei disturbi mentali, pubblicato a cura dell’*American psychiatric Association*. In quest’ultima edizione a ben vedere è stata eliminata la distinzione tra tossicodipendenza e abitudine del consumo di sostanze stupefacenti sul presupposto scientifico che tutte le dipendenze e i relativi problemi comportamentali rientrano nella categoria generale dei **disturbi da uso di sostanze** tanto da essere inserite in un unico capitolo DSM-5 intitolato “disturbo da dipendenza e correlati all’uso di sostanze”. Secondo un diverso orientamento, invece, al fine dell’ottenimento dell’**affidamento in prova c.d. “terapeutico”**, la

condizione di uso abituale o continuativo di stupefacenti non è da sola sufficiente a soddisfare il requisito dello stato di tossicodipendenza, richiesto dalla norma. L'uso regolare di sostanze non implicherebbe, secondo la Corte, necessariamente una condizione di dipendenza patologica che soddisfi i criteri per l'affidamento terapeutico (Cass. Pen. sentenza 29 novembre 2023, n. 3805).

Al **comma 1**, la norma stabilisce che, **quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova di cui all'articolo 94**, il condannato tossicodipendente o alcolodipendente possa richiedere **in ogni momento** l'ammissione alla detenzione domiciliare per espiare una **pena detentiva**, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, **non superiore a otto anni**. Tale limite edittale viene ridotto a **quattro anni** qualora il titolo esecutivo comprenda **reati ostativi** di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975; tuttavia, per effetto di una specifica deroga introdotta nel corso dell'esame al Senato, il limite di otto anni rimane fermo per **le ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma (rapina aggravata), e 629, secondo comma (estorsione aggravata), del codice penale**, nonostante rientrino nel catalogo dei delitti ostativa.

La detenzione domiciliare è finalizzata all'esecuzione di un programma terapeutico socio-riabilitativo.

La medesima disposizione introduce, quindi, una distinzione tra il **programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale**, da svolgersi presso le strutture individuate dal comma 2, e il programma **semiresidenziale**, esperibile in un **luogo idoneo diverso dalle strutture di accoglienza ordinarie**. In quest'ultimo caso, l'accesso alla misura è precluso ai condannati per reati ex art. 4-bis, fatte salve le citate eccezioni per rapina ed estorsione.

Il **comma 2** del neo introdotto articolo 94-ter TU stupefacenti disciplina i requisiti formali e sostanziali della domanda di ammissione alla detenzione domiciliare, stabilendo che l'istanza debba indicare espressamente la volontà del condannato di intraprendere o proseguire un programma terapeutico socio-riabilitativo.

La disposizione precisa che la misura può essere eseguita **non solo in strutture private accreditate** ai sensi dell'articolo 117 del Testo Unico stupefacenti, ma anche in **strutture pubbliche residenziali del Servizio Sanitario Nazionale** specializzate nella cura e nella riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcolodipendenze.

Sotto il profilo documentale, la domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dall'indicazione della correlazione tra lo stato di dipendenza e il reato commesso, dal programma terapeutico finalizzato al recupero e dalla valutazione tecnica relativa all'effettiva e attuale condizione di dipendenza e all'idoneità del programma stesso. A presidio

del merito della decisione, il **comma 3** – introdotto nel corso dell'esame presso il Senato- impone al tribunale di sorveglianza di accogliere l'istanza solo se ritiene che il programma **contribuisca al concreto recupero del richiedente e prevenga il pericolo che egli commetta altri reati**, dovendo il giudice determinare nelle prescrizioni le esatte modalità esecutive del percorso.

Il **comma 4** disciplina l'istituzione di una **Commissione centrale** presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio, incaricata di elaborare **linee guida** uniformi per l'accertamento della dipendenza, specificando – in seguito a una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato - che tale organismo debba avvalersi di **professionalità del sistema dei servizi sia pubblici che accreditati**.

La disposizione demanda a un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la determinazione della composizione della commissione centrale e la disciplina delle relative modalità di funzionamento; precisa altresì che ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Si stabilisce infine che, ai fini delle valutazioni richiamate al comma 2, le competenti unità dei servizi pubblici per le dipendenze operino in **composizione integrata da un componente incaricato dall'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente**, la cui presenza è prefigurata come necessaria, e, ove ritenuto opportuno, da **un ulteriore componente incaricato dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria**, la cui partecipazione assume invece carattere meramente eventuale.

Il **comma 5** disciplina gli obblighi di monitoraggio e informativi necessari per il controllo della detenzione domiciliare terapeutica. La disposizione impone al **responsabile** della struttura residenziale o semiresidenziale presso cui si svolge il programma terapeutico di **trasmettere una relazione semestrale** sull'esecuzione del percorso al servizio pubblico per le dipendenze e all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) competenti per territorio. Una significativa differenza rispetto alla originaria proposta governativa consiste nell'esplicitazione che tale compito di rendicontazione e la segnalazione immediata all'autorità giudiziaria di eventuali violazioni avvengano **nell'ambito delle specifiche responsabilità relative all'attuazione del percorso riabilitativo** proprie del responsabile della struttura. Per quanto riguarda la fase conclusiva del percorso, che può

avvenire per compimento naturale o per rinuncia del condannato, il comma 5 stabilisce che l'UEPE debba trasmettere all'autorità giudiziaria la relazione finale.

Il **comma 6** dell'articolo 94-ter, come modificato al Senato, disciplina le fattispecie di **revoca della detenzione domiciliare terapeutica** introducendo elementi di flessibilità e, al contempo, rigidi termini procedurali precedentemente assenti. Mentre il testo originario prevedeva una revoca pressoché automatica del beneficio qualora il programma non si fosse concluso positivamente, il testo approvato dal Senato stabilisce che in tal caso il **tribunale di sorveglianza** debba disporre la revoca "salvo che dalla relazione finale emerga in modo inequivoco che l'esito non positivo non sia accompagnato da violazioni delle prescrizioni". In questa specifica ipotesi di fallimento non colpevole del percorso, la disposizione introduce la possibilità per il magistrato di autorizzare — su richiesta dell'interessato, con provvedimento motivato e **per non più di due volte** — il **trasferimento del condannato presso un'altra struttura idonea**, mantenendo tuttavia ferma la durata originale del programma terapeutico e previo parere favorevole del Servizio pubblico per le dipendenze.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito un **termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'autorità giudiziaria deve provvedere alla revoca** con immediatezza a decorrere dalla segnalazione delle violazioni o dall'accertamento del fallimento del programma (fatta salva l'ipotesi del trasferimento). Resta invece confermata la **natura obbligatoria della revoca** nei casi di evasione o comportamenti incompatibili ai sensi dell'articolo 47-ter, commi 6 e 9, della legge n. 354 del 1975, con la conseguente e tassativa **preclusione per la pena residua di essere oggetto di ulteriori misure alternative**

Il **comma 7** prevede un meccanismo di favore per chi **conclude positivamente il programma**, consentendo l'accesso all'affidamento in prova o alla detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di pena residua ordinari, purché non si superino i massimali di otto o quattro anni aumentati rispettivamente della metà o di un quarto. L'ultimo periodo del comma 7 prescrive **verifiche periodiche dirette ad accertare l'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche**: l'accertamento del sopravvenire di una nuova condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza comporta l'immediata revoca dei benefici concessi

L'art. 663 c.p.p. impone al pubblico ministero incaricato dell'esecuzione, nel caso di pluralità di condanne nei confronti della medesima persona, di determinare "la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene".

Il **comma 8** del nuovo articolo 94-ter TU stupefacenti, prevede, in chiusura e in funzione di **completamento residuale della disciplina** e previa valutazione di compatibilità, che, per quanto non diversamente disposto, si applichino l'articolo 94 del TU stupefacenti (affidamento in prova per i tossicodipendenti e alcolodipendenti) e l'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975 (detenzione domiciliare).

Nella **relazione tecnica dell'originario disegno di legge** si evidenzia che i detenuti tossicodipendenti e alcolodipendenti rappresentano una **percentuale significativa della popolazione carceraria**. Ai fini della stima dell'ordine di grandezza del numero dei condannati potenzialmente interessati dalla presente previsione normativa, sempre la relazione tecnica precisa che, alla data del 31 dicembre 2024, risultavano presenti all'interno delle strutture penitenziarie italiane **19.755 detenuti con la sola tossicodipendenza**, pari al **31,93%** della popolazione carceraria complessiva (61.861). Confrontando i dati relativi all'anno precedente (2023), si registra un incremento percentuale del 3%, superiore rispetto alla variazione più contenuta, pari a poco meno del 2%, rilevata tra il 2022 e il 2024. Nella relazione tecnica quindi, anche alla luce dei dati riportati nel prospetto riepilogativo allegato, si osserva che "appare congruo prendere in considerazione la media triennale della proiezione dei detenuti tossicodipendenti condannati, anche con pena residua non superiore a otto anni (o quattro anni in caso di reati rientranti nell'art. 4-bis della legge n. 354/1975), pari a circa 10.811 unità annue".

Per quanto riguarda i detenuti alcolodipendenti, la medesima relazione tecnica rileva una difficoltà operativa nel reperimento di dati specifici, in quanto le rilevazioni disponibili si riferiscono al numero complessivo di consumatori di alcol, includendo anche soggetti non detenuti. "Ai fini della stima dei potenziali destinatari delle misure previste dal presente provvedimento, è stato quindi assunto come parametro di riferimento il numero totale di alcolodipendenti presi in carico dal Servizio Sanitario Nazionale nell'anno 2022, pari a 62.866 unità, come pubblicato il 18 aprile 2024 sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, nella sezione dedicata alle dipendenze da alcol. In via prudenziale, è stata considerata una percentuale del 10% dell'intera platea dei soggetti alcolodipendenti, ottenendo un valore indicativo di circa 6.286 soggetti da considerare come detenuti alcolodipendenti. Si ipotizza che i 3/5 dei 6.286 soggetti, pari quindi a circa 3.772, possano essere destinati alle misure disposte nel disegno di legge".

Con riguardo alla valutazione della **capacità ricettiva nazionale** secondo quanto precisato nei dati riportati nella relazione tecnica "dei 13.276 posti letto presenti in Italia, il 97,51% è gestito in regime privato, i residuali posti letto sono gestiti in regime pubblico o misto".

Articolo 1, comma 1, capoverso “Art. 94-quater”
(Definizione anticipata del processo con finalità di recupero di
persone tossicodipendenti o alcolodipendenti)

Il nuovo **articolo 94-quater**, introdotto dall'**articolo 1**, comma 1, secondo capoverso, nel testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990), disciplina una **modalità di definizione anticipata del procedimento per gli imputati tossicodipendenti o alcolodipendenti**.

Il nuovo **articolo 94-quater** del testo unico stupefacenti, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), introduce una forma di definizione anticipata del procedimento basata sull'**applicazione della pena su richiesta per gli imputati tossicodipendenti o alcolodipendenti**, strettamente **connessa** al riconoscimento della possibilità di **detenzione domiciliare presso strutture private autorizzate ai fini dello svolgimento di programmi di recupero di cui all'art. 94-ter**, introdotto dal provvedimento in esame (su cui v. *supra*).

Si tratta di un nuovo procedimento **modellato sull'istituto del c.d. patteggiamento**, di cui al titolo II del libro VI del codice di procedura penale, da cui purtuttavia se ne discosta laddove, come riporta la relazione illustrativa, “il fulcro dell'accordo non risiede in una riduzione di pena, ma in una modalità esecutiva della stessa”.

Come riportato nell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata al provvedimento in esame, si tratta di una forma speciale di applicazione della pena in presenza di specifici presupposti, basata sul consenso e finalizzata all'accesso alla misura della detenzione domiciliare, nella quale assume rilievo l'accordo non solo sulla misura della pena ma, soprattutto, sulla sua modalità esecutiva, consistente in un percorso terapeutico individualizzato presso determinate strutture¹.

Nello specifico, il **primo dei tre commi** di cui si compone l'articolo prevede che, al fine di accedere alla misura di cui all'art. 94-ter, come introdotto dal provvedimento in esame (su cui v. *supra*), l'imputato tossicodipendente o alcolodipendente possa avanzare al giudice una richiesta

¹ La stessa AIR riporta che le misure alternative previste dal T.U. stupefacenti hanno attualmente una realizzazione insoddisfacente. Tra le criticità rilevate si citano problematiche legate alle modalità di certificazione, alla interpretazione del requisito dell'attualità della tossicodipendenza, alla valutazione della non strumentalità della richiesta, alla formulazione e al monitoraggio del programma.

per l'applicazione di una pena detentiva che, sola o congiunta a pena pecuniaria e tenuto conto delle circostanze, non sia superiore a:

- **8 anni** (in base ad una modifica apportata al Senato tale limite si applica anche quando si procede per i reati di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, c.p. ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, c.p. ai quali, in assenza di una specifica previsione, si applicherebbe invece il limite dei 4 anni, in quanto reati menzionati all'art. 4-bis o.p.);
- **4 anni** se si procede per uno dei reati c.d. "ostativi" di cui all'**articolo 4-bis²** dell'ordinamento penitenziario ([legge 26 luglio 1975, n. 354](#));
- **2 anni** se si procede per uno dei reati di cui all'**articolo 444, comma 1-bis³**, c.p.p., ovvero se l'imputato è stato dichiarato **delinquente abituale, professionale o per tendenza** o se la pena sia il risultato di un aumento di pena obbligatorio per **recidiva** c.d. reiterata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, c.p. (settimo periodo del comma 1 dell'art. 94-quater).

La richiesta si fonda sulla **dichiarazione dell'imputato di voler intraprendere o proseguire un programma terapeutico** residenziale o semi-residenziale, dichiarazione che va allegata, **a pena di inammissibilità**, alla richiesta di applicazione della pena.

La procedura prevede quindi che il giudice, se ritiene ammissibile la richiesta, conceda all'imputato **60 giorni di tempo per produrre la documentazione relativa al programma terapeutico**, di cui all'art. 94-ter (su cui v. la relativa scheda di lettura., *supra*). Durante tale periodo sono **sospesi i termini di durata della custodia cautelare**.

² L'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario subordina la concessione di benefici penitenziari ai condannati per una serie di gravi delitti (c.d. reati ostativi), principalmente attinenti alla criminalità organizzata, a condizioni ulteriori, quali la collaborazione con la giustizia ovvero, qualora questa sia impossibile, l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna nonché la rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata, o ancora, per i reati di natura sessuale, la previa osservazione scientifica della personalità o la previa positiva partecipazione al programma di riabilitazione (nel caso di reati sessuali commessi in danno di minorenni).

³ Si tratta dei delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., ovvero i delitti di competenza della procura distrettuale antimafia e antiterrorismo (essenzialmente delitti associativi riguardanti immigrazione clandestina, traffico di stupefacenti, contrabbando di tabacchi, schiavitù, tratta, contraffazione, scambio elettorale politico-mafioso, traffico illecito di rifiuti, sequestro di persona a scopo di estorsione; delitti con finalità di terrorismo; delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso), nonché taluni delitti di natura sessuale specificamente indicati (tra cui prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo).

Il giudice applica quindi la pena concordata se:

- non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.;
- il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso alla richiesta;
- ricorrono i presupposti dell'art. 444, comma 2, c.p.p.⁴;
- la misura richiesta risulta adeguata;
- sussistono i presupposti indicati dall'articolo 94-ter per l'accoglimento della domanda.

L'esecuzione della pena viene contestualmente autorizzata dal giudice **secondo le modalità indicate nel programma terapeutico, allegato alla sentenza** insieme alla documentazione prodotta all'atto della presentazione della richiesta.

L'ultimo periodo del comma 1 prevede l'**applicazione, ove compatibili con il procedimento introdotto dall'articolo 94-quater, di altre disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti**, di cui al titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

Si tratta, in particolare, delle seguenti norme:

- **art. 444, comma 1-ter**, che, nel caso di **delitti contro la pubblica amministrazione**, subordina l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento alla **restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato**;
- **art. 444, comma 2**, che stabilisce i **requisiti per la pronuncia della sentenza** di accoglimento della richiesta (v. nota 4), e dispone che **il giudice non decida sulla domanda di costituzione di parte civile** (non si applica l'art. 75, comma 3, c.p.p. che prevede la sospensione del processo civile se la relativa azione è proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale) e dichiarare, se ne ricorrono i presupposti, l'indegnità a succedere ai sensi dell'art. 537-bis;
- **art. 445, comma 1-bis**, secondo cui **la sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna**; tuttavia non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per

⁴ I requisiti indicati dall'art. 94-quater, comma 1, si sovrappongono, in parte, ai presupposti indicati dall'art. 444, comma 2, c.p.p., in particolare per ciò che riguarda il consenso dell'altra parte (in questo caso il p.m.) e la sentenza di proscioglimento. Ulteriori requisiti menzionati nell'art. 444, comma 2, c.p.p. riguardano il convincimento del giudice circa la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca e la congruità delle pene indicate.

l'accertamento della responsabilità contabile né producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza alla sentenza di condanna, se non sono applicate pene accessorie;

- **art. 446**, che stabilisce le **tempistiche processuali per formulare la richiesta** e le **modalità per accertare il consenso dell'imputato** (fino all'illustrazione delle conclusioni in udienza preliminare, all'apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato o nell'udienza in caso di rigetto della richiesta di rito abbreviato subordinata dall'imputato ad un'integrazione probatoria);
- **art. 447**, che prevede la possibilità di **formulazione della richiesta**, congiunta o con il consenso scritto dell'altra parte, **nel corso delle indagini preliminari**;
- **art. 448**, che regola la **pronuncia della sentenza di accoglimento** della richiesta da parte del giudice, la **rinnovazione della richiesta** da parte dell'imputato in caso di dissenso da parte del p.m. o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'applicazione di una **pena sostitutiva**, il **potere di appello del p.m.** esperibile solo in caso di dissenso (altrimenti la sentenza è inappellabile), la **ricorribilità per cassazione** solo per motivi circoscritti (attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), la decisione del giudice sull'**azione civile** quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato introdotto il **comma 2** al fine di precisare che l'**applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari**, nei confronti degli imputati sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari che facciano richiesta di proseguire o intraprendere il programma terapeutico ai sensi del comma 1 o del comma 3 del medesimo art. 94-*quater*, **avviene secondo le modalità descritte nell'art. 94-ter**, anche eventualmente derogando alle disposizioni di cui all'articolo 89⁵ del d.P.R. 309/1990.

⁵ Il citato art. 89 prevede che il giudice disponga gli arresti domiciliari, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nei confronti dell'imputato tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti (comma 1; in tal caso tuttavia è richiesto altresì che non ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere) e nei confronti della persona tossicodipendente o alcooldipendente che si trova in custodia cautelare in carcere e intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici (comma 2). Tali disposizioni non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 4-*bis*

Il **comma 3** dispone in ordine all'**esecuzione della pena** applicata su richiesta al fine di consentire l'inizio o la prosecuzione di un programma di riabilitazione.

A tale scopo, il **pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione della pena e il decreto di sospensione della stessa**, trasmettendole al magistrato di sorveglianza unitamente alla sentenza, con l'allegato programma terapeutico. Attraverso una modifica apportata al Senato, si è esplicitamente **escluso**, facendo salvo quanto previsto dall'art. 656, comma 9, lett. b), c.p.p., **che possa essere disposta la sospensione** nei confronti di **coloro** che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, **si trovano** in stato di custodia cautelare **in carcere** nel momento in cui la **sentenza diviene definitiva**.

Il **magistrato di sorveglianza** dà corso all'**applicazione** della misura alternativa detenzione domiciliare speciale **entro 45 giorni** se non sopravvengono **ragioni ostative** all'applicazione della misura che ne determinino la revoca da parte del magistrato di sorveglianza. La detenzione domiciliare speciale è applicata con ordinanza, **impugnabile** entro il termine di 10 giorni **di fronte al tribunale di sorveglianza**. Sono legittimati all'impugnazione il pubblico ministero, l'interessato e il suo difensore, cui l'ordinanza deve essere comunicata o notificata senza ritardo.

Il **provvedimento del tribunale** di sorveglianza, tempestivamente notificato alle parti e ai difensori, è **ricorribile per cassazione** dai medesimi soggetti.

Un'ulteriore modifica apportata al Senato ha chiarito che:

- **fino alla decisione del tribunale** di sorveglianza il condannato che si trova agli arresti domiciliari con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 94-ter permane in tale stato e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti;
- gli adempimenti relativi alla detenzione domiciliare previsti dall'articolo 47-ter della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario) sono affidati al **magistrato di sorveglianza**.

Infine, il **comma 4**, parzialmente modificato al Senato, disciplina la procedura applicabile qualora il giudice pronunci una sentenza di

dell'ordinamento penitenziario, ad eccezione di quelli di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p., purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva. Ai sensi del comma 3, il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

applicazione della pena su richiesta nei confronti di un imputato tossicodipendente o alcolodipendente che intenda intraprendere il percorso di recupero. Nel corso dell'esame al Senato è stato ampliato l'ambito soggettivo della disposizione, sopprimendo il requisito che imponeva all'imputato di essere già sottoposto a una misura cautelare custodiale (carcere o arresti domiciliari) per poter accedere a questa specifica modalità di definizione del processo.

Sotto il profilo dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, il giudice deve verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità espressamente indicate al comma 1 del medesimo articolo 94-*quater*. Si segnala inoltre una significativa variazione terminologica riguardante l'oggetto del provvedimento giudiziale: l'autorizzazione del giudice non verte più sull'"esecuzione della pena" con le modalità del programma, ma direttamente sull'**autorizzazione del programma stesso** con le modalità indicate.

L'analisi di impatto della regolazione (AIR) riporta come il sistema nazionale di comunità terapeutiche presenti una capienza complessiva di 13.276 posti letto, a fronte di una platea potenziale dei beneficiari delle nuove misure stimata in 14.583 soggetti già detenuti, cui si aggiungerebbero circa 8.173 soggetti che potrebbero accedere dalla libertà attraverso il nuovo meccanismo del "patteggiamento speciale", determinando quindi la **necessità di attivare circa 500 posti letto aggiuntivi rispetto al sistema ricettivo attuale**.

Articolo 2
(Definizione delle mansioni dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza)

L'**articolo 2**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che gli **addetti all'Ufficio per il processo** presso i tribunali di sorveglianza devono essere impiegati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per supportare i magistrati nelle valutazioni necessarie alla rapida applicazione della nuova detenzione domiciliare prevista dall'articolo 94-ter.

L'**articolo 2**, introdotto al Senato, stabilisce che, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, gli **addetti all'ufficio per il processo** di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, siano impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza.

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 151 del 2022 ha esteso il modello dell'Ufficio per il processo agli uffici di sorveglianza, prevedendo l'impiego di personale amministrativo e di addetti all'UPP a supporto dell'attività giurisdizionale dei magistrati di sorveglianza.

Tale personale ha il compito specifico di coadiuvare l'attività dei magistrati nelle complesse valutazioni tecniche e istruttorie indispensabili per consentire la tempestiva applicazione della nuova misura della detenzione domiciliare terapeutica prevista dal nuovo articolo 94-ter del Testo Unico stupefacenti (*si veda articolo 1 del disegno di legge*).

Articolo 3 (*Modifiche al codice di procedura penale*)

L'**articolo 3** contiene modifiche al codice di procedura penale dirette a coordinare la disciplina della **sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive** con la nuova misura alternativa della detenzione domiciliare in casi particolari, introdotta dall'articolo 1.

L'**articolo 3** novella l'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, al fine di adeguarne le previsioni ai requisiti per l'accesso alla misura della detenzione domiciliare di cui al nuovo articolo 94-ter del d.P.R. n. 309 del 1990 (sul quale si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 1, *supra*).

Si ricorda che l'art. 656, comma 5, c.p.p., oggetto di modifica, disciplina l'istituto della **sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive**, applicabile laddove sussistano i presupposti per l'ammissione del condannato ad una delle misure alternative alla detenzione disciplinate dall'ordinamento penitenziario ([legge n. 354 del 1975](#)) e dal testo unico stupefacenti ([d.P.R. n. 309 del 1990](#)).

In questi casi, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione, con il quale dispone la carcerazione del condannato a pena detentiva, e adotta contestualmente un decreto di sospensione. Entrambi i provvedimenti sono notificati al condannato e al suo difensore con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p.), della detenzione domiciliare (art. 47-ter o.p.), della semilibertà (art. 50, comma 1, o.p.), dell'affidamento in prova nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente (art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990) ovvero della sospensione dell'esecuzione della pena per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendente nei casi previsti dall'art. 90 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Nelle ipotesi in cui l'istanza non venga presentata o sia inammissibile l'esecuzione della pena ha corso immediato.

Nel dettaglio, il descritto meccanismo trova applicazione quando la **pena detentiva** da eseguire, anche se costituente residuo di maggiore pena, **non è superiore a quattro anni, ovvero a sei anni** con riferimento alle misure alternative concedibili nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, salve le eccezioni previste dai commi 7 e 9 dell'art. 656 c.p.p., secondo cui la sospensione **non può essere concessa**:

- più di una volta per una stessa condanna (comma 7);
- nei confronti dei **condannati per i delitti ricompresi nell'elenco di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario** ovvero di atti persecutori a danno di minori (art. 612-bis, comma 3, c.p.) e di

maltrattamenti in famiglia commessi in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità (art. 572, comma 2, c.p.), salvo che si trovino agli arresti domiciliari previsti dall'art. 89 del T.U. stupefacenti per i tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici;

- nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diventa definitiva.

In tale quadro, la disposizione in esame introduce le modifiche necessarie a rendere applicabile il descritto istituto della sospensione dell'ordine di esecuzione ai casi in cui ricorrano i presupposti per richiedere la nuova misura alternativa prevista dall'art. 94-ter del T.U. stupefacenti.

Nel dettaglio, la **lettera a)** introduce, quale **ulteriore ipotesi di sospensione dell'ordine di esecuzione**, il caso in cui la pena detentiva da eseguire non sia superiore ad **otto anni**, anche se residuo di maggiore pena, come previsto ai fini dell'accesso alla detenzione domiciliare di cui al nuovo art. 94-ter del T.U. stupefacenti.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, la misura alternativa prevista dal nuovo art. 94-ter del T.U. stupefacenti trova applicazione, oltreché nei casi di pena, anche residua o congiunta a pena pecuniaria, non superiore a **otto anni**, altresì nelle ipotesi di **pena non superiore a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato contenuto nell'elenco previsto dall'art. 4-bis o.p.**, (ad eccezione dei reati di cui agli articoli 628 terzo comma e 629 secondo comma del codice penale per i quali resta fermo il limite di otto anni) mentre con riferimento a tali delitti, il comma 9, lett. a), dell'art. 656 c.p.p. **esclude la possibilità di sospendere l'ordine di esecuzione**.

Alla luce del richiamato profilo, si valuti l'opportunità di coordinare le due previsioni.

A tale proposito, appare opportuno richiamare la [sentenza n. 41 del 2018](#) con la cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 656, comma 5, c.p.p. nella parte in cui prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni anziché a quattro anni. Tale previsione comportava l'impossibilità di applicare la sospensione dell'ordine di esecuzione nei casi di affidamento in prova con riferimento ai condannati a pene comprese tra i tre anni e un giorno e i quattro anni che si trovavano in stato di libertà, rendendo quest'ultima misura applicabile solo dopo l'ingresso in carcere. Ad avviso della Corte costituzionale, simile

meccanismo determinava un effetto “porte girevoli”, giacché comportava l’ingresso in carcere per un breve periodo del condannato che avesse titolo per scontare la pena in altra forma. Questo effetto è stato giudicato in contrasto con il **“tendenziale parallelismo” tra la sospensione della pena e la possibilità di fruire delle misure alternative alla detenzione** instaurato dal legislatore, che non può essere spezzato senza una ragionevole giustificazione, considerata la “natura servente” della prima rispetto alla misura alternativa.

Nella medesima decisione, la Corte costituzionale ha altresì sottolineato come spetti alla **discrezionalità del legislatore** stabilire le deroghe a questo parallelismo, in presenza di situazioni particolari che impongono un passaggio in carcere in attesa della decisione sulla richiesta di affidamento (come per i reati che nella valutazione del legislatore sono indice di particolare pericolosità e di reati, come quelli previsti dall’articolo 4-bis della legge 354 del 1975, per i quali la concessione della misura alternativa è soggetta a stringenti condizioni).

Conseguentemente, la **lettera b)** inserisce la nuova misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all’art. 94-ter nell’elenco delle misure che possono essere richieste dal condannato destinatario del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione.

Infine, la **lettera c)** aggiunge un ultimo periodo al comma 5 dell’art. 656 c.p.p. La nuova disposizione stabilisce che, nei casi disciplinati dall’art. 94-ter del T.U. stupefacenti, il **magistrato di sorveglianza**, al quale il pubblico ministero deve trasmettere senza ritardo l’ordine di esecuzione, il decreto di sospensione e il programma, deve provvedere entro 45 giorni all’eventuale applicazione della misura.

Al riguardo, la Relazione illustrativa sottolinea come la previsione di tale termine sia diretta ad evitare che «una volta divenuto definitivo il titolo si realizzino patologiche condizioni di prolungata attesa dell’esecuzione riabilitativa e risocializzante della pena».

Si ricorda sul punto che il comma 6 dell’art. 656 c.p.p., non novellato dal provvedimento legislativo in esame, dispone, invece, che l’istanza di applicazione di una misura alternativa presentata ai sensi del comma 5 dal condannato o dal suo difensore è trasmessa dal pubblico ministero, unitamente alla relativa documentazione, al **tribunale di sorveglianza** competente, il quale **decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta**. Con l’intervento in esame, pertanto, si prevede, che solo con riferimento alla misura di cui al nuovo art. 94-ter del T.U. stupefacenti sia il magistrato di sorveglianza ad applicare la misura nel termine di 45 giorni.

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'AC. 2961
Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive)	Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive)
Commi da 1 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la Sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e	5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94, otto anni nei casi di cui all'articolo 94-ter, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui agli articoli 94 e 94-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la Sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'AC. 2961
seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.	inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nei casi di cui all'articolo 94-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette senza ritardo, unitamente al programma, al magistrato di sorveglianza, che provvede entro quarantacinque giorni all'eventuale applicazione della misura.
Commi da 6 a 10-bis <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Articolo 4 (Disposizioni transitorie)

L'articolo 4 reca disposizioni circa le modalità di **applicazione della definizione anticipata del processo di cui all'art. 94-quater** del testo unico sugli stupefacenti **ai procedimenti in corso**.

In particolare, l'articolo in commento dispone che **l'istanza per l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato** tossicodipendente o alcolodipendente al fine di intraprendere o proseguire un programma terapeutico di riabilitazione, prevista dall'art. 94-quater del d.P.R. 309/1990, come introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame (v. *supra*), **possa essere presentata in tutti i procedimenti e i processi pendenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, ad eccezione di quelli in cui sia stata pronunciata sentenza di primo grado**.

Sono legittimati a formulare la richiesta **l'imputato o il suo difensore**, che deve essere munito di procura speciale.

Con riguardo alle tempistiche, la richiesta deve essere presentata nella **prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame**. Ciò vale anche per i processi penali in corso di dibattimento per i quali siano già decorsi i termini stabiliti dall'articolo 446, comma 1, c.p.p.

Il citato art. 446, comma 1, c.p.p. indica, come limite per la formulazione della richiesta di applicazione della pena:

- l'illustrazione delle conclusioni da parte del p.m. e dei difensori in udienza preliminare (artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, c.p.p.);
- l'apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo;
- entro i 15 giorni dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato;
- la stessa udienza in cui il giudice ha rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato ad un'integrazione probatoria.

Per consentire all'imputato che abbia fornito elementi di prova relativi al proprio stato di tossicodipendenza o alcolodipendenza di valutare l'opportunità di formulare la richiesta di applicazione della misura di cui al nuovo art. 94-quater del T.U. stupefacenti, **il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a 45 giorni**, su istanza dell'imputato medesimo.

Durante il periodo di sospensione del dibattimento, sono **sospesi** altresì i **termini di prescrizione** e quelli **di** durata della **custodia cautelare**.

Articolo 5 **(Abrogazione)**

L'**articolo 5** abroga il comma 6-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 che reca un'autorizzazione di spesa per il potenziamento delle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate per la riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti.

Più nel dettaglio la disposizione in esame dispone l'abrogazione del comma 6-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (recante *Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*).

L'abrogando **comma 6-*bis*** autorizza (indicando anche la copertura) una spesa massima di **5 milioni** di euro **a decorrere dal 2024** al fine di:

- ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate;
- incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture nonché di potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti.

Le risorse derivanti dall'abrogazione della citata autorizzazione di spesa sono utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 (v. *infra*).

Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** dell'**articolo 6** istituisce un **fondo** per l'attuazione delle disposizioni di cui al disegno di legge in esame provvede alla copertura del corrispondente onere finanziario.

Nello specifico, il **comma 1** istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute un **fondo** con una dotazione pari a **19.436.250 euro annui**, a decorrere dall'anno 2026.

Più in particolare, il **comma 2**, al fine del riparto delle predette risorse finanziarie richiama la procedura di cui all'articolo 1, comma 7, della [L. 26 novembre 2010, n. 199](#). Da tale riferimento consegue che i **decreti di riparto delle risorse tra le regioni** sono emanati dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita l'autorità politica competente per il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La copertura finanziaria corrispondente alla dotazione summenzionata del fondo è reperita (**comma 1**) mediante: l'economia di spesa, pari a 5 milioni di euro annui (a decorrere dall'anno 2026), derivante dall'intervento abrogativo di cui all'articolo 5 del presente disegno di legge; una riduzione, nella misura di 14.436.250 euro annui (a decorrere dall'anno 2026) del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione⁶, di cui all'articolo 1, comma 200, della [L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), e successive modificazioni.

Il **comma 3** demanda al Ministero della salute il compito di monitoraggio dell'utilizzo delle citate risorse, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto.

Il **comma 4** reca le clausole generali di invarianza finanziaria; si specifica, dunque, che, fatte salve le previsioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del disegno di legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁶ Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si segnala che nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la previsione ai sensi della quale le disposizioni di cui al presente provvedimento legislativo entrassero in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.

